

REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che proroga il regolamento (CEE) n. 695/93 recante misure di salvaguardia applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti della pesca sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 695/93⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1672/93⁽⁴⁾, misure di salvaguardia applicabili all'immissione in libera pratica dei prodotti della pesca sbarcati nella Comunità da pescherecci di paesi terzi; che tali misure di salvaguardia erano motivate dalle gravi perturbazioni subite dal mercato comunitario di vari prodotti della pesca a seguito del volume degli sbarchi diretti degli stessi prodotti, nonché dalle conseguenti difficoltà di smaltimento della produzione comunitaria;

considerando che i dati di cui dispone la Commissione evidenziano la persistente fragilità dell'equilibrio del

mercato comunitario per quanto riguarda detti prodotti; che in tale contesto un nuovo aumento del volume degli sbarchi diretti costituirebbe una minaccia di grave perturbamento, tale da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 695/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 695/93 è modificato come segue: all'articolo 5, la data del 30 settembre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 33.